

Bologna, 9 agosto 2021

## CIRCOLARE N. 3/21

### Oggetto: IMPORTANTE SCADENZA IN MATERIA AMBIENTALE, COMUNICAZIONE SU MATERIE PRIME PERICOLOSE

Nelle prossime settimane, e precisamente il **28 agosto 2021**, entrerà in vigore una importante scadenza prevista dal D.Lgs. 102/2020, e cioè l'obbligo di stesura di una relazione da trasmettere all'Autorità competente, in cui si analizza la disponibilità di alternative all'utilizzo di sostanze/miscele, nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera autorizzate.

Le materie prime soggette a questo obbligo sono:

- Sostanze e miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) ai sensi del regolamento CLP,
- Sostanze e miscele di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) elencate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta (vedi tabella sotto),
- Sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento REACH.

Coloro che rispettano alcuni limiti di soglia nell'utilizzo, come da tabella sottostante, potranno presentare una comunicazione in forma "semplificata".

Classe	Indicazione di pericolo (Reg.1272/2008 - CLP)	Soglia kg/anno o dm <sup>3</sup> /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
Sostanze letali, pericolose per la fertilità o per il feto, tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411	≥ 100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000
Sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413	≥ 10000

Nella relazione si dovrà analizzare la disponibilità a trovare sostanze alternative, considerarne i rischi e studiare la fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione.

Se l'Azienda non ritiene di poter rispettare la scadenza del 28 agosto, entro tale data potrà essere richiesta una proroga fino a 90 giorni.

*Il mancato adempimento a tale obbligo può essere sanzionato dall'autorità competente tramite sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 € (art. 279, co. 4, D.Lgs. 152/2006).*

Gli stabilimenti che non hanno tra le materie prime sostanze e miscele pericolose, o SVHC sono esenti da questo obbligo.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una mail all'indirizzo [settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti e **BUONE FERIE ESTIVE!!!**

Il Presidente  
Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)) o fax (051 6244014).